

## **Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana**

Sede Legale via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso



# **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

n. 1571 del 11/07/2025

Il Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. n. 8 del 26 febbraio 2024, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Mangione Patrizia
Direttore sanitario	- Antico Antonio sostituto
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Vescovi Paola

ha adottato la presente deliberazione:

## **OGGETTO**

PROGRESSIONI TRA AREE IN REGIME TRANSITORIO AI SENSI DELL'ART. 21 CCNL COMPARTO SANITÀ DEL 2 NOVEMBRE 2022. PROCEDURA PER COADIUTORI AMMINISTRATIVI PER N. 12 POSIZIONI DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA E DISPOSIZIONI IN MERITO AI PASSAGGI.

## OGGETTO

PROGRESSIONI TRA AREE IN REGIME TRANSITORIO AI SENSI DELL'ART. 21 CCNL COMPARTO SANITÀ DEL 2 NOVEMBRE 2022. PROCEDURA PER COADIUTORI AMMINISTRATIVI PER N. 12 POSIZIONI DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA E DISPOSIZIONI IN MERITO AI PASSAGGI.

Il Dirigente proponente, dott. Filippo Spampinato, Direttore dell'UOC Gestione risorse umane, Responsabile del procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:

l'art. 52, comma 1 bis del decreto legislativo 165/2001 come sostituito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, e da ultimo modificato dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, ha dato inizio alla riclassificazione del personale del comparto in almeno 3 distinte aree funzionali, oltre ad una quarta area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Lo stesso comma stabilisce che le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno;

relativamente al comparto sanità il CCNL ha declinato l'applicazione del comma 1-bis negli articoli 20 e 21 del CCNL 2 novembre 2022;

l'articolo 20 CCNL 20-21 comparto sanità disciplina la modalità c.d. ordinaria delle progressioni tra aree;

l'articolo 21 del medesimo CCNL, nell'esplicitare le modalità valorizzazione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata ed effettivamente utilizzata dalle Aziende ed Enti e secondo principi di selettività, prevede che entro il termine del 30 giugno 2025, previo confronto con le OO.SS., possano attivare la progressione tra le aree con le procedure valutative a cui sono ammessi i dipendenti:

- in possesso del titolo di studio richiesto per l'area immediatamente superiore ed almeno 5 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza;
- in alternativa il possesso del titolo di studio relativo all'area in cui il dipendente è inquadrato ed almeno 10 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza;

il medesimo art. 21 prevede che le suddette progressioni sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) in misura non superiore a Euro 25.50 pro-capite, applicato alle unità di

personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31.12.2018 a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei bilanci delle aziende o degli enti;

il confronto ai sensi dell'art. 6 CCNL con le OO.SS. è stato iniziato in data 23 maggio 2024 e si è concluso al tavolo negoziale comparto del 20 dicembre 2024;

con deliberazione n. 464 del 28.2.2025 è stato approvato il piano delle selezioni verticali in deroga, programmando le seguenti progressioni verticali:

- Collaboratori amministrativi: n. 60 posizioni;
- Collaboratori tecnici: n. 6 posizioni;
- Assistenti Amministrativi: n. 12 posizioni;
- Operatori tecnici specializzati: n. 9 posizioni;
- Coadiutore amministrativo esperto: n. 12 posizioni;
- Assistente Tecnico: n. 5 posizioni;

con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 536 del 7.3.2025 è stata attivata la procedura per la selezione verticale in deroga per n. 12 posizioni di Coadiutore Amministrativo Esperto;

il bando prot. n. 53617 del 19.3.2025 dell'avviso per la procedura di cui trattasi è stato regolarmente pubblicato nel sito web aziendale in data 19.3.2025 con termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla data del 18.4.2025;

con deliberazione n. 1503 del 4.7.2025 sono stati ammessi i candidati ed è stata nominata la commissione esaminatrice;

considerato che la prova è stata espletata in data 7.7.2025;

in merito al trattamento relativo al personale interessato alle progressioni verticali l'art. 20 comam del del CCNL Comparto sanità 2 novembre 2022 prevede che:

- in caso di progressioni tra le aree il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre, la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nei fondi di cui agli artt. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro)
- il personale che alla data della progressione di cui comma 1 risulti avere in godimento un trattamento economico, composto da stipendio tabellare, differenziali economici di professionalità ed eventuale assegno ad personam, superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per la nuova area, è collocato nel differenziale economico di professionalità di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico; l'eventuale ulteriore differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con l'acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo. Il predetto assegno ad personam è a carico del Fondo di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali). Non si dà luogo al riassorbimento dell'assegno ad personam se l'incremento del tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali.

considerato quanto sopra evidenziato si ritiene di approvare gli atti e la graduatoria allegata alla presente deliberazione dei soli candidati di cui all'allegato A), in quanto risultano in possesso dei requisiti richiesti dal bando;

alla luce di quanto relazionato e riconosciuta la regolarità degli atti dell'avviso in oggetto si propone:

- di approvare gli atti della procedura di cui all'oggetto come elaborati dalla commissione esaminatrice;
- di approvare la graduatoria allegata alla presente deliberazione come ALLEGATO A);
- di precisare che i passaggi avranno decorrenza dal 1° agosto 2025;
- di precisare altresì che la graduatoria potrà essere utilizzata solo nel caso di rinuncia alla procedura da parte dei candidati collocati entro i primi 12 posti;
- di precisare, inoltre, che come previsto dall'art. 20 CCNL Comparto Sanità attualmente vigente:
  - i dipendenti, nel rispetto della disciplina vigente, conservano le giornate di ferie maturate e non fruite. Conservano, inoltre, la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nei fondi di cui agli artt. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro);
  - il personale che alla data della progressione risulti avere in godimento un trattamento economico, composto da stipendio tabellare, differenziali economici di professionalità ed eventuale assegno ad personam, superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per la nuova area, è collocato nel differenziale economico di professionalità di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico; l'eventuale ulteriore differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con l'acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo. Il predetto assegno ad personam è a carico del Fondo di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali). Non si dà luogo al riassorbimento dell'assegno ad personam se l'incremento del tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali;
- di precisare infine che, come previsto dal bando di avviso, protocollo n. 53617 del 19.3.2025 *“in caso di progressione tra le aree il dipendente è esonerato dal periodo di prova. Il dipendente che è oggetto della progressione tra le aree, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Nel caso in cui il candidato che partecipa alla prova abbia in essere un contratto di lavoro a tempo parziale, lo stesso continuerà nella nuova qualifica professionale fino alla data di scadenza. Nel caso il contratto a tempo parziale già sottoscritto non contenga una data di scadenza questa sarà definita al termine del secondo anno solare consecutivo alla sottoscrizione del nuovo contratto. Successivamente il dipendente sarà inquadrato a tempo pieno”*;
- di delegare il direttore della UOC Gestione Risorse Umane all'adozione di ogni ulteriore atto necessario alla esecuzione della presente deliberazione.

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del suddetto Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

## DELIBERA

- 1) di approvare gli atti della procedura di cui all'oggetto come elaborati dalla commissione esaminatrice;
- 2) di approvare la graduatoria allegata alla presente deliberazione come ALLEGATO A);
- 3) di precisare che i passaggi di area avranno decorrenza dal 1.8.2025;
- 4) di precisare altresì che la graduatoria potrà essere utilizzata solo nel caso di rinuncia alla procedura da parte dei candidati collocati entro i primi 12 posti;
- 5) di precisare che, come previsto dall'art. 20 CCNL Comparto Sanità attualmente vigente:
  - i dipendenti, nel rispetto della disciplina vigente, conservano le giornate di ferie maturate e non fruito. Conservano, inoltre, la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nei fondi di cui agli artt. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro);
  - il personale che alla data della progressione risulti avere in godimento un trattamento economico, composto da stipendio tabellare, differenziali economici di professionalità ed eventuale assegno ad personam, superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per la nuova area, è collocato nel differenziale economico di professionalità di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico; l'eventuale ulteriore differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con l'acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo. Il predetto assegno ad personam è a carico del Fondo di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali). Non si dà luogo al riassorbimento dell'assegno ad personam se l'incremento del tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali;
- 6) di precisare infine che, come previsto dal bando di avviso, protocollo n. 53617 del 19.3.2025 *“in caso di progressione tra le aree il dipendente è esonerato dal periodo di prova. Il dipendente che è oggetto della progressione tra le aree, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruito. Nel caso in cui il candidato che partecipa alla prova abbia in essere un contratto di lavoro a tempo parziale, lo stesso continuerà nella nuova qualifica professionale fino alla data di scadenza. Nel caso il contratto a tempo parziale già sottoscritto non contenga una data di scadenza questa sarà definita al termine del secondo anno solare consecutivo alla sottoscrizione del nuovo contratto. Successivamente il dipendente sarà inquadrato a tempo pieno”*;
- 7) di delegare il direttore della UOC Gestione Risorse Umane all'adozione di ogni ulteriore atto necessario alla esecuzione della presente deliberazione.

*Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.*

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo

Mangione Patrizia

Il Direttore sanitario

Antico Antonio sostituto

Il Direttore dei servizi socio-sanitari

Vescovi Paola

**Il Direttore generale  
Benazzi Francesco**

---

## GRADUATORIA FINALE Allegato A)

Avviso per procedura di progressione tra aree in deroga ai sensi dell'art. 21 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022.  
 Procedura per n. 12 COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO riservata ai dipendenti a tempo indeterminato inquadrati quali COADIUTORE AMMINISTRATIVO a tempo indeterminato presso l'AULSS N. 2 marca trevigiana per titoli e prova - prot. 53617/25

N.	CANDIDATO/ID DOMANDA	GRADUATORIA
1	BINOTTO SONIA	76,554
2	ZORZETTO SABINA	76,35
3	D'ANGELO CARMEN	75,968
4	CROSATO ANNA	73,984
5	CARNIEL MICHELA	70,707
6	BRIDDA MARIA	67,954
7	PAIONI FRANCESCO	65,45
8	BENETTI CHIARA	63,149
9	MARSON ROSSELLA	58,275
10	GENORIA TIZIANA	55,912
11	ESPOSITO FLORA	52,988
12	PREVEDELLO GIANNA	51,445
13**	4951698	42,5

\*\* I candidati non vincitori vengono indicati con ID domanda.